



Tribunale Ordinario di Catanzaro

Ufficio del Dirigente

Tel. 0961885490 – e-mail: antonino.abrignani@giustizia.it

Prot. 54 /12 | Int.

AL SIGG. DIRETTORI AMMINISTRATIVI
S E D E

AI SIGG. FUNZIONARI GIUDIZIARI E CONTABILI
S E D E

Alla SEZIONE DISTACCATA e UNEP DI
CHIARAVALLE CENTRALE

E p.c.

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
S E D E

OGGETTO: Applicazione art. 15 Legge 183/2011– Ulteriori direttive e chiarimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

A parziale modifica ed integrazione della circolare interna n. 54 del 12.01.2012, si precisa che la normativa in oggetto (irricevibilità dei certificati da parte dell'amministrazione procedente, produzione di dichiarazioni sostitutive ed acquisizione d'ufficio di informazioni) riguarda l'attività di documentazione del **procedimento amministrativo**. In effetti, la nuova disciplina nel modificare alcune norme del DPR 445/2000 (disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) mantiene ferme le regole del **procedimento giudiziario**, regolato da diverse norme di procedura, in base alle quali **le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del menzionato Decreto non sono idonee a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti nell'ambito del processo.**

Già prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 445/00, la circolare 20 dicembre 1988, n.2677 del Ministro per la Funzione Pubblica, aveva specificato, con riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15/68, che **"tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali"**. Detto indirizzo, che non risulta mutato a seguito dell'evoluzione normativa in materia, è esplicitamente richiamato nelle circolari n. 578fU/99 del 25 febbraio 1999, e n. 2153/99/1 del 2 settembre 1999 del Ministero della Giustizia che, in tema di Albo dei consulenti tecnici e documentazione amministrativa, hanno confermato il principio della distinzione tra procedimento giurisdizionale e procedimento amministrativo al fine della ricevibilità dell'autocertificazione.

Infatti, le richiamate circolari confermano la tesi che il procedimento in esame **"ha carattere amministrativo e non giurisdizionale"**, in relazione al quale questa Direzione Generale con nota prot. n. 8/449/101 del 13 febbraio 1990 aveva già ritenuto applicabile le disposizioni contenute nella legge n. 15/68 sulla documentazione amministrativa, che hanno preveduto l'esonero per il cittadino dall'obbligo della produzione di certificati relativi a

stati della persona documentabili con semplici dichiarazioni sottoscritte dall'interessato anche contestualmente all'istanza.

Conseguentemente, a seguito delle ulteriori misure di snellimento e semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, introdotte con la normativa di cui all'oggetto, si deve ritenere che per il procedimento di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici tutte le certificazioni richieste dall'art. 16 disp. att. c.p.c., possono essere sostituite da semplici autocertificazioni degli interessati.

In particolare per i certificati di nascita, residenza, e iscrizione all'albo professionale già l'art. 2, legge n. 15/68, prevedeva la possibilità dell'autocertificazione; per il certificato generale del Casellario Giudiziale, l'art. 1, primo comma, lettera g), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dispone che l'interessato possa dichiarare di non avere riportato condanne penali".

Tale orientamento è conforme alla ratio della disciplina che vuole limitare il campo di operatività dell'autocertificazione ai rapporti fra cittadini e autorità amministrativa ed è stata ripetutamente ribadita dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che **le dichiarazioni sostitutive** di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 **"hanno attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere loro riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c."** (Cass.SS.UU. 5167/2003; e, tra le altre: Cass.18856/2004, Cass.10191/2010).

Espliciti limiti all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive sono, d'altro canto, previsti dall'art. 49 del D.P.R. 445/00 secondo cui **"i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore"**.

Pertanto, per tutte le considerazioni fin qui svolte, non paiono sussistere, ostacoli all'utilizzo degli strumenti di semplificazione nell'ambito delle attività di natura sostanzialmente amministrativa ancorché connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale (come detto, ad esempio, nel procedimento di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale) **o nell'ambito delle attività non giurisdizionali poste in essere dal giudice (**

Procedimenti di volontaria giurisdizione e del giudice tutelare, procedimenti in materia successoria, di separazione tra i coniugi, di interdizione giudiziaria, e di amministrazione di sostegno), ovvero delle attività di natura sostanzialmente amministrativa poste in essere dal cancelliere, con finalità non integrative dell'attività del giudice (ad esempio, atti notori, rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio di inventario delle stesse).

Le nuove disposizioni normative richiamano e sottolineano **la necessità della verifica anche a campione di quanto autocertificato.**

Per questo motivo, in assenza di specifico regolamento ministeriale (giustizia) e sino all'eventuale pubblicazione dello stesso in materia di verifica di autocertificazioni, i responsabili delle cancellerie o uffici individuati al punto B) della circolare interna n. 54 del 12.01.2012, in osservanza della direttiva n. 14 Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011 e in applicazione dell'articolo 71 del DPR 445/2000 che prevede " idonei controlli, anche a campione", sono tenuti al controllo, con estrazione a sorte, del dieci per cento (10%) delle autocertificazioni presentate ogni semestre.

Alla verifica delle autocertificazioni si dovrà procedere, inoltre, ogni qual volta sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni.

Per stabilire, infine, quali autocertificazioni sottoporre a controllo gli uffici/cancellerie dovranno procedere alla numerazione delle procedure contenenti le stesse, disponendo l'estrazione a sorte dei numeri così come assegnati, nella percentuale richiesta.

Si precisa, inoltre, che le **attestazioni per i testimoni** che si sono presentati in udienza devono essere rilasciate con la dicitura: **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.

Riguardo, e da ultimo, alle **certificazioni rilasciate dallo scrivente ed in generale dalla segreteria del personale** si ricorda che la vigente normativa sancisce, a pena di nullità, che sui certificati venga apposta la medesima dicitura sopra riportata.

Infine, per quanto riguarda le richieste da parte di stranieri di certificati **per uso di permesso di soggiorno**, valgono considerazioni differenti rispetto alle novità introdotte dalla legge 183/11 (irricevibilità delle certificazioni e produzione di dichiarazioni sostitutive), in quanto il DPR 394/99 (TU sull'immigrazione) si pone come eccezione alla generale normativa sulla documentazione amministrativa, tant'è che il DPR 445/2000 che la regola all'art. 3 co 2 reca un inciso che vale ad escludere lo straniero dalla possibilità di documentare la pratica per l'ottenimento del permesso di soggiorno con le dichiarazioni sostitutive. Appare consequenziale che la nuova normativa non possa applicarsi in tali casi (vedi circ. 400/A/2012/12.340 del 24.1.2012 Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)¹.

I certificati per uso permesso di soggiorno potranno essere ancora rilasciati senza alcuna dicitura di irricevibilità da parte della PA, con specificazione che "si rilascia a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 3 co.2 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per gli usi di cui all'art. 16 co3 lett. C) dpr 394 /99".

Catanzaro 9 febbraio 2012

IL DIRIGENTE
Dott. *Antonino ASSEGNIANI*



¹ Circ. 14.1.2012 Ministero dell'Interno- Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere: " in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, si ritiene che, nei procedimenti amministrativi curati da codesti Uffici, debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero eo nel relativo regolamento di attuazione" Si citano ad esempio il *certificato del casellario giudiziale*, il *certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso*, la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa dell'alloggio, ecc."